

Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

FREQUENZA <u>solo per la scuola secondaria</u>	Validazione dell'anno scolastico art. 5, comma 1, D. Igvo n. 62 del 13 aprile 2017 Frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte orario personalizzato ovvero: 247,5 ore per le sezioni a tempo ordinario, 264 ore per le sezioni musicali, 297 ore per il tempo potenziato
PERCORSO SCOLASTICO	Nessun progresso significativo rispetto ai livelli di partenza
LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI	Presenza e/o persistenza di gravi insufficienze
SANZIONI DISCIPLINARI	D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, articolo 4, comma 6 e 9 bis modificato dal DPR 235/207, comma 9
PROVE NAZIONALI INVALSI (solo per le classi terze scuola secondaria)	Mancata partecipazione con svolgimento nel periodo previsto dal MIUR (D. Igvo n.62 del 13/4/2017) compresa prova suppletiva

Nel caso di ammissione alla classe successiva con valutazioni non sufficienti in alcune discipline, gli alunni sono tenuti a mettere in atto, nel corso dell'estate, le indicazioni ricevute dai docenti delle discipline interessate che, entro la metà di ottobre dell'anno scolastico successivo, verificheranno l'avvenuto recupero nella preparazione.